

WHISTLEBLOWING

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

Indice

- 1. Scopo delle linee guida**
- 2. Procedura di segnalazione**
 - 2.1. Soggetti che possono effettuare segnalazioni.*
 - 2.2. Ruolo e i compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione*
 - 2.2bis Segnalazione inviata a soggetto non competente*
 - 2.3 Oggetto della segnalazione*
 - 2.3bis L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante – i motivi*
 - 2.3 ter Elementi e caratteristiche delle segnalazioni – in canali di trasmissione*
 - 2.4 Canali di segnalazione interna*
 - 2.4 a) Presentazione in forma scritta*
 - 2.4 b) Presentazione in forma orale*
 - 2.5 La ritorsione*
- 3. Gestione della segnalazione da parte del RPCT**
 - 3.1. Fasi dell'istruttoria*
 - 3.2. Esiti dell'istruttoria*
 - 3.2 bis Le segnalazioni anonime e la loro trattazione*
 - 3.2 ter Tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare*
 - 3.3. Misure di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti*
 - 3.3.1. Trattamento dei dati identificativi nei rapporti con terzi soggetti*
 - 3.3.2. Sottrazione all'accesso.*
- 4. Tutela della riservatezza del segnalato**
 - 4.1 Limitazioni ai diritti dell'interessato*
- 5. Canali di segnalazione esterni**
- 6. Divulgazioni pubbliche**
- 7. Periodo e modalità di conservazione**

1. SCOPO DELLE LINEE GUIDA

In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, è stato disposto uno specifico atto organizzativo finalizzato alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, in conformità con le disposizioni contenute nelle linee guida ANAC.



Lo scopo delle presenti Linee Guida è quello di assicurare la dovuta protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – a tutti quei soggetti che si espongono con segnalazioni di illeciti, nell'ambito della propria attività lavorativa, che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche, anche allo scopo contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Si richiamano i dettami delle Linee Guida dell'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le cui finalità dichiarate sono :

- a) delineare la procedura per la segnalazione di condotte illecite al RPCT, con garanzia di un'adeguata sicurezza dei dati personali, una corretta, efficiente e tempestiva gestione della segnalazione;
- b) descrivere l'*iter* di gestione della segnalazione interna da parte del RPCT, definendo il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, anche con riferimento alle regole per interlocuzioni in sicurezza RPCT/segnalante, nonché alle modalità di gestione in sicurezza dell'invio della segnalazione a terzi (interni ed esterni) e alla procedura operativa da seguire nei casi in cui sia inviata a soggetto incompetente;
- c) mettere a disposizione degli interessati informazioni chiare sul canale interno anche orale, le procedure e i presupposti per effettuare la segnalazione interna, nonché sul canale, le procedure e i presupposti per effettuare segnalazioni esterne.

2. PROCEDURA DI SEGNALEZIONE

2.1. Soggetti che possono effettuare segnalazioni.

È considerata persona segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo¹.

Possono presentare segnalazioni al RPCT del Comune i soggetti di seguito indicati:



- a) i **dipendenti del Comune**;
- b) i **collaboratori e consulenti del Comune**, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a ¹qualsiasi titolo, inclusi i liberi professionisti, i diretti collaboratori dei componenti del Comune e dei sottosegretari;
- c) i **lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese** che, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, forniscono beni o servizi e realizzano opere in favore del Comune, inclusi i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo società *in house* ed enti strumentali.
- d) **lavoratori autonomi**, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune, ivi compresi:
 - Lavoratori indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81: ossia lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo Codice (ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc.);
 - titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile quali i rapporti indicati al n. 3: rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (ad es. avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per Comune organizzandola autonomamente ossia rapporti parasubordinati);
 - titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015: collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. "etero-organizzazione").
- e) **volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti**, che prestano la propria attività presso il Comune;
- f) **gli azionisti**, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti partecipati dal Comune;
- g) **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune. Si tratta di soggetti collegati in

¹cfr ex art. 1, co.1, lett. g) del d.lgs. 24/2023

senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio dei componenti del Nucleo di Valutazione (NdV).

La tutela delle persone segnalanti, denuncianti o autori di divulgazione pubblica si applica anche qualora la segnalazione avvenga:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si rammenta che per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del Codice penale, la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

NOVITA'!!

Sul piano soggettivo, sono garantite altresì della suddetta tutela le **persone fisiche diverse** dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante

Quindi riguarda anche le seguenti figure:

- Facilitatore (ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata).
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Il perimetro lavorativo attiene a:

- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)).
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

NB:

L'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con l'organizzazione del settore pubblico o privato.

NB:

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

NB: Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni:

- sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico,
- sulle violazioni relative alla tutela del diritto d'autore
- sulle violazioni relative alla protezione dei dati personali
 - ovvero
- se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge

2.2. Ruolo e compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione

All'interno dell'Amministrazione del Comune **destinatario** della segnalazione è esclusivamente il RPCT, al quale soltanto è consentito l'accesso ai dati personali del segnalante, nei casi necessari, e con i modi e le forme previste dalla legge.

L'**identità** del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La medesima garanzia di riservatezza è assicurata anche agli altri soggetti coinvolti nella segnalazione (segnalato, eventuale facilitatore, altri soggetti citati nella stessa, quali ad esempio, testimoni) alle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è **sottratta all'accesso** agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Il fornitore di piattaforma informatica dedicata opererà per conto del titolare del trattamento, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, e sarà nominato responsabile esterno del trattamento.

Il RPCT agisce in qualità di soggetto autorizzato dal titolare, ossia il Comune, al trattamento dei dati.

I soggetti che gestiscono le segnalazioni anche se non vengono a conoscenza dei dati del segnalante sono autorizzati al trattamento dei dati personali e sono destinatari di una specifica formazione in materia di privacy.

Per la segnalazione acquisita telefonicamente ovvero nel corso di un incontro diretto, il RPCT può essere assistito da personale dell'Unità di staff in supporto al RPCT al **solo fine** di consentire la fissazione dell'appuntamento telefonico o dell'incontro diretto con il RPCT.

Il personale di supporto assiste, ove occorra, il RPCT nelle sole operazioni di verbalizzazione e documentazione della segnalazione telefonica, inserendo esclusivamente il testo della segnalazione da riportare nel relativo campo della piattaforma eventualmente predisposta, indicato dal RPCT, privo dei dati del segnalante, del segnalato e di altre persone eventualmente coinvolte, che vengono, invece, inseriti direttamente dal RPCT.

Nell'incontro in presenza la verbalizzazione è curata dal RPCT.



2.2. Bis - Segnalazione inviata a soggetto non competente

Qualora la segnalazione interna, contenente espressa indicazione di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o dalla stessa risulti desumibile tale volontà², sia presentata **ad un soggetto diverso del RPCT**, la stessa deve essere trasmessa con consegna manuale, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente (cioè, al RPCT), dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Consegna al superiore gerarchico

Il d.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico, anche non dirigente. Quest'ultimo, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al RPCT, entro sette (7) giorni, come sopra indicato.

In tal caso la segnalazione, che è trattata come "*whistleblowing*", è sottratta all'accesso documentale e accesso civico o generalizzato.

In assenza di espressa indicazione o di altri elementi dai quali si evinca la volontà di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* la segnalazione è considerata e trattata come ordinaria secondo le relative previsioni, pertanto, non è più sottratta ad un eventuale accesso e se ne è richiesta l'ostensione, potranno trovare applicazione le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale, civico o generalizzato). Il RPCT, ovvero la struttura comunale competente, valuterà l'istanza di accesso, bilanciando gli interessi contrapposti e valutando, previa interlocuzione con i controinteressati, tra cui il segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e i limiti previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 o dalla l. n. 241/1990.

Si rammenta che il dipendente ricevente la segnalazione, anche alla luce del codice di comportamento e del codice disciplinare, deve mantenere assoluta riservatezza in merito alla segnalazione ricevuta, senza renderne edotti altri colleghi ovvero il superiore gerarchico ed è tenuto a trasmettere la segnalazione esclusivamente al RPCT.³

Consegna tramite busta chiusa anonima

Se una segnalazione perviene in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una segnalazione ex D.lgs 24/2023, colui che la riceve, senza aprirla, la recapita tempestivamente al RPCT.

In assenza della chiara indicazione, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria.

Nel caso il segnalante intenda, senza riserve, indirizzare una segnalazione ad altro ufficio avente competenza specifica, in particolare all'ufficio procedimenti disciplinari, ovvero al superiore gerarchico ai sensi dell'art. 8 del DPR 62/2013 nonché per le finalità della normativa antiriciclaggio, quale comunicazione preordinata all'avvio dei rispettivi procedimenti, la stessa non verrà trattata ai sensi del D.lgs 24/2023.

N.B. Occorre indicare chiaramente nell'oggetto della busta contenente la segnalazione che si tratta di una segnalazione ex D.Lgs 24/2023

N.B. La salvaguardia da impedimenti o problematiche procedurali milita a favore della preferenza per uno strumento informatico di trasmissione

N.B. Laddove dalla segnalazione si evinca l'**incompetenza** del Comune sulle questioni segnalate, il RPCT comunica al segnalante l'archiviazione della pratica per manifesta incompetenza.

²L'ANAC nella Delibera 311/2023 ha precisato che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

2.3. ³Oggetto della segnalazione

La segnalazione consiste nella comunicazione scritta od orale di **informazioni** sulle violazioni (*".....informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, ai sensi del paragrafo 2.1. nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni."*)



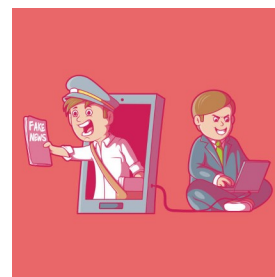
Sono oggetto di segnalazione, le informazioni concernenti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di **elementi concreti e non di mere irregolarità**.

Possono essere oggetto di segnalazione interna anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (es. attività di occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché (Cfr. Considerando n. 43 della direttiva (UE) 1937/2019) le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Le «violazioni» comprendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:



- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Sono escluse ex art 1 comma 2 Dlgs 24/2023 dall'applicazione della normativa in esame

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad

3 Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 "Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza".

aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Non sono più ricomprese le mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

2.3 bis L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante – i motivi

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel **contesto lavorativo pubblico**.

Il "contesto lavorativo" deve essere inteso in senso ampio non solo riferito al rapporto di lavoro "in senso stretto", conformemente all'ambito dei soggetti legittimati a segnalare, divulgare, denunciare elevanti nel precedente paragrafo (§§ 2.1).

A rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il Comune nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di **elementi concreti**.

Tali elementi possono essere anche irregolarità⁴ e anomalie (in quanto costituiscano indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto, anche se le stesse di per sé non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale da segnalare⁴.

I **motivi** che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

2. 3 ter Elementi e caratteristiche delle segnalazioni – i canali di trasmissione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte del RPCT.

In particolare, devono essere chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Occorre allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

I **canali** di segnalazione che il decreto legislativo prevede sono tre:

- ✓ Segnalazioni interne;
- ✓ Segnalazioni esterne;
- ✓ Divulgazioni pubbliche

Resta sempre salvo l'ulteriore canale della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

2.4. Canali di segnalazione interna

La segnalazione interna è il **canale prioritario** che deve essere esperito per primo.



La segnalazione degli illeciti può avvenire utilizzando uno dei seguenti canali:

a) in forma **scritta**, mediante consegna manuale o postale al Responsabile della prevenzione della corruzione con l'esplicita indicazione di volersi avvalere delle tutele prescritte per il whistleblowing;

⁴Per irregolarità si intendono le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, ma non costituiscono veri e propri illeciti.

b) in forma **orale**, mediante comunicazione in sede riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione

c) in forma **telematica**, mediante l'utilizzo della procedura informatica attivata e raggiungibile attraverso

- il sito di Amministrazione Trasparente: [Amministrazione Trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione \(Accedi\) > Prevenzione della corruzione \(altro click con stesso nome\) \(Accedi\) > "INDICAZIONI PER LA SEGNALAZIONI DI ILLECITO - WHISTLEBLOWING" \(Accedi\)](#)
- il link: <https://cittadiquarrata.whistleblowing.it/#/>

d) mediante il canale di segnalazione esterna predisposto dall'ANAC, a cui si può accedere mediante

- il link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

In ogni caso il segnalante avrà diritto ad avere una ricevuta che attesti l'avvenuta segnalazione

2.4a) Presentazione in forma scritta

Con modalità telematica ⁵

La procedura, tramite ricorso a strumenti di crittografia, garantisce la piena riservatezza dell'identità del segnalante, dell'eventuale facilitatore della persona coinvolta e della persona comunque

La piattaforma traccia le attività (accessi e operazioni) effettuate unicamente dal RPCT e non anche quelle effettuate dal segnalante; tale tracciamento viene effettuato esclusivamente al fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento.

L'accesso alla piattaforma prevede un sistema di autenticazione informatica basato su tecnica di *strong authentication*. L'accesso avviene con utenza anonima, non è possibile salvare una bozza della segnalazione o rigenerare i codici identificativi.

La sicurezza dei dati prevede la cifratura con chiave RSA (asimmetrica) a 2048 bit di tutti i dati inerenti la segnalazione, compresi i file allegati.

Al salvataggio della segnalazione il sistema presenta al segnalante una ricevuta di inserimento, un Codice Pratica ed un PIN, grazie ai quali il segnalante potrà ottenere aggiornamenti in merito allo stato della segnalazione, rivolgendosi all'Ufficio del RPCT.

L'accesso alle segnalazioni è direttamente assegnato/permesso al solo RPCT. menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Solo il RPCT ha accesso all'identità del segnalante e comunque vi accede solo se necessario e nei casi previsti dalla legge.

Al momento della segnalazione la piattaforma genera una ricevuta recante il Codice della pratica, Password e codice PIN che costituisce avviso di ricevimento della segnalazione da parte del RPCT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Dlgs 24 del 2023.

Il segnalante deve conservare accuratamente tali codici, e in particolare, il codice della pratica e la Password che identificano in maniera univoca la segnalazione e gli consentono di verificare direttamente sulla piattaforma lo stato dell'istruttoria della pratica,

Per motivi di sicurezza, in caso di smarrimento, non è possibile procedere al recupero del codice e occorre formalizzare una nuova segnalazione.

Con modalità non telematica

La segnalazione può essere inviata al RPCT del Comune anche con le seguenti modalità:

- servizio postale
- consegna brevi manu in sede

La segnalazione, in tal caso, può essere presentata utilizzando l'apposito modulo, disponibile sulla intranet e sul sito istituzionale, da compilarsi in ogni sua parte.

⁵Con riferimento ai profili relativi alla sicurezza del trattamento, nell'ambito dell'acquisizione e gestione delle segnalazioni tramite procedura informatica, si specifica che la piattaforma per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, assicura l'accesso selettivo ai dati delle segnalazioni esclusivamente al RPCT.

È possibile inviare una segnalazione con diversa struttura da quella prevista nel modello, anche se sconsigliato, a condizione che contenga gli stessi elementi essenziali.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali è necessario che la segnalazione venga inserita in distinte buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (**MODELLO A**);
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione (**MODELLO B**).

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al RPCT di Quarrata".

Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo generale del Comune tramite scansione e registrazione **solo dell'involucro esterno**, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT.

Si evidenzia al riguardo che i plichi privi della suddetta locuzione "riservata al RPCT" potrebbero non essere trattati come segnalazioni beneficiarie delle tutele di cui al Dlgs 24/2023.

Per tale ultima tipologia di segnalazione, a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante non essendo possibile fornire avviso di ricevimento a mezzo posta tramite protocollo, il RPCT o il segnalante prenderà contatti per fissare un appuntamento nell'ufficio del RPCT e fornire/acquisire l'avviso di ricevimento.

L'originale della segnalazione cartacea è in ogni caso conservata in luogo riservato presso gli uffici del RPCT, in armadio dotato di chiavi in possesso esclusivo di quest'ultimo.

NB: Si avverte che per beneficiare delle relative tutele è sempre importante indicare chiaramente nell'oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal Dlgs 24/2023 (decreto Whistleblowing) nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

2.4 b) Presentazione in forma orale

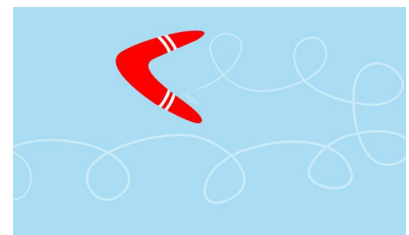
Resta salva, in ogni caso, la facoltà per il segnalante di contattare il medesimo RPCT, direttamente e senza intermediazione alcuna, attraverso modalità ordinarie per richiedere un incontro diretto con lo stesso a conclusione della quale viene predisposto un verbale, sottoscritto da entrambi, numerato agli atti dell'RPCT e conservato all'interno di una doppia busta, da cui non si rilevino, né le generalità del segnalante, né quelle del segnalato. Di tale verbale, redatto in doppio originale, un esemplare verrà consegnato al segnalante

2.5 La ritorsione

La ritorsione è qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni COMPETE ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere NON POSSONO darne comunicazione ad ANAC



3. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL RPCT

3.1. Fasi dell'istruttoria

Il RPCT, nei casi previsti, direttamente attraverso il sistema informatico ovvero attraverso consegna personale, rilascia alla persona segnalante prova di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il RPCT mantiene le interlocuzioni dirette con la persona segnalante e, laddove necessario, può richiedere a quest'ultima integrazioni. In tal caso, se necessario a tal fine, accede ai dati personali del segnalante in modo da prendere contatti con lo stesso e trasmettere o ricevere le eventuali integrazioni con le modalità della trasmissione manuale e di cui sopra.

Il RPCT assicura diligente seguito alle segnalazioni ricevute; a tal fine l'attività istruttoria che il RPCT è tenuto a compiere si articola in due fasi:

- 1) una prima fase di valutazione dell'ammissibilità della segnalazione, da concludersi di norma in **30 (trenta)** giorni lavorativi dalla ricezione della stessa: in tale fase il RPCT valuta la sussistenza dei requisiti essenziali indicati nell'art. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 e l'oggetto della segnalazione, ai fini dell'avvio dell'istruttoria;
- 2) una seconda fase, di istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, subordinata al riconoscimento dell'ammissibilità della segnalazione all'esito della prima fase che in tal caso vi confluisce, da concludersi entro **tre (3) mesi** dalla data della presentazione della segnalazione: in tale fase il RPCT svolge un'attività di verifica e di analisi della segnalazione, compiendo ogni atto istruttorio utile alla più sollecita ed efficace definizione del procedimento, anche mediante l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, la richiesta del relativo supporto, il coinvolgimento di terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato e dei soggetti menzionati nella segnalazione. In tale fase il RPCT può inoltre chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.

3.2. Esiti dell'istruttoria

Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione al segnalante

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- Correzione di processi interni
- Avvio di un procedimento disciplinare
- Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale)
- Archiviazione per mancanza di evidenze

In particolare, il RPCT, dispone l'archiviazione con adeguata motivazione:

- qualora la segnalazione sia inammissibile in quanto concerna rivendicazioni a carattere esclusivamente personale o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, ovvero all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, prive di impatti per l'integrità dell'amministrazione
- qualora, a seguito dell'attività svolta, ravvisi elementi di manifesta improcedibilità o infondatezza della segnalazione⁶;
- manifesta incompetenza del Comune sulle questioni segnalate.

Qualora invece ritenga fondato il fatto segnalato, il RPCT a seconda della competenza, avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante ed espungere ogni altro elemento

⁶*Ad esempio, manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri del RPCT; finalità palesemente emulativa; accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente; produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione; mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.*

che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, trasmette, per competenza, la segnalazione con una relazione di risultanze istruttorie:

- all'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- alla Procura della Repubblica, qualora dalle risultanze istruttorie emergano profili di rilevanza penale;
- alla Procura della Corte dei Conti, dalle risultanze istruttorie emergano gli elementi propri della responsabilità erariale;
- ad altre autorità esterne competenti in relazione all'esito della attività istruttoria svolta (ad es. ANAC);

Pur nella consapevolezza degli obblighi di legge vigenti rispetto ai procedimenti penali e a quelli davanti alla Corte dei conti espressamente richiamati al co. 3 e co. 4 dell'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023, la trasmissione suddetta avviene specificando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*, nel cui processo di gestione viene assunta ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo.

Laddove l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, il RPCT provvede a comunicare l'identità del medesimo.

È opportuno precisare che il segnalante è informato, tramite il presente atto organizzativo debitamente pubblicato in Amministrazione Trasparente, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

Nel caso in cui il RPCT provveda all'inoltro della segnalazione alla competente Procura, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse da quest'ultimo all'Autorità giudiziaria individuata.

Degli esiti degli accertamenti è in ogni caso data informazione al segnalante di norma entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricezione della segnalazione, o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del Dlgs 24/2023 quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Dlgs 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

3.2 bis Tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare

Il d.lgs. 24/2023 precisa fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti e nel procedimento disciplinare debba essere garantita la riservatezza.

Nell'ambito del procedimento **penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Nel procedimento dinanzi alla **Corte dei conti** l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso⁷.

Nell'ambito del procedimento **disciplinare** attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

⁷Cfr. art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Il Dlgs 24/2023 esplicita i casi in cui per rivelare l'identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante:

- nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, se l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare previo consenso del segnalante e previa comunicazione in forma scritta a quest'ultimo le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.
- nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario acquisire previamente sia il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

3.2 ter Ulteriori soggetti ai quali è garantita la riservatezza

Come prescritto dal Dlgs 24/2023 la piattaforma informatica , garantisce, attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità dei soggetti citati nella segnalazione. Ovverossia:

- persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni);
- facilitatore⁸ sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza.

Tale riservatezza viene garantita, per quanto possibile, anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al Dlgs 23/2024, nonché nei casi in cui la stessa perviene a personale diverso dal RPCT, al quale la stessa viene comunque trasmessa senza ritardo.

L'ANAC nelle linee guida adottate con Delibera 311/2023 evidenzia che fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti. Il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.⁹

Pertanto, nella trasmissione della segnalazione, alle Autorità giudiziarie e contabili il RPCT riporterà i dati dei soggetti coinvolte o menzionate nella segnalazione.

Ciò allo scopo di consentire alle Autorità giudiziarie e contabili di procedere con le proprie indagini avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante più informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie.

La norma, utilizzando il termine "assistenza", fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza e sostegno al segnalante. Inoltre, si tratta di un soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

A titolo esemplificativo:

⁸*Nel Dlgs 24/2023 il facilitatore è definito come una "persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata". La norma, utilizzando il termine "assistenza", fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza e sostegno al segnalante. Inoltre, si tratta di un soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.*

A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese.

Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.

⁹*Cfr. art. 12, co. 3, 4 e 7, d.lgs. n. 24/2023.*

il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese.

il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.

3.2bis Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

Le segnalazioni da cui non sia possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di segnalazione "ordinari" da trattare secondo i criteri a tal fine stabiliti dal Comune.

Il medesimo trattamento è riservato alle segnalazioni per le quali vengano escluse le tutele di cui al Dlgs 24/2023.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive¹⁰.

Il RPCT laddove riceva le segnalazioni anonime attraverso canali interni provvede a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni ¹¹ decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima. (Linee Guida ANAC - 311/2023)

Similmente nel caso in cui colui che effettua una divulgazione pubblica non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un *nickname* nel caso di *social*) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

In quest'ottica le divulgazioni pubbliche "anonime" vengono estrapolate (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme *web* e *social*), registrate/catalogate e conservate da parte del RPCT rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione (Linee Guida ANAC - 311/2023)

3.3 Misure di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti

3.3.1 Trattamento dei dati identificativi nei rapporti con terzi soggetti

I canali di segnalazione interni sono affidati al RPCT

La piattaforma informatica consente un accesso selettivo alle segnalazioni. Solo il RPCT può accedere ai dati del segnalante.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT, espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2- quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il RPCT accede ai dati dell'identità del segnalante presentata in forma scritta mediante la piattaforma informatica soltanto laddove sia strettamente necessario per la gestione della segnalazione, dandone adeguata motivazione dell'esito nel provvedimento di definizione dell'istruttoria ovvero nel caso occorra chiedere chiarimenti o integrazioni al segnalante laddove sia necessario per poter contattare lo stesso.

Quando, per ragioni istruttorie, altri uffici, ovvero gli stessi collaboratori dello Staff RPCT, all'interno dell'amministrazione, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione, o della documentazione ad essa allegata, non deve essere rivelata l'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti. Il RPCT provvede ad espungere i dati identificativi del segnalante e di ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

¹⁰Cfr. 16, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023.

¹¹Cfr. art. 14, del d.lgs. n. 24/2023

Quando provvede alla trasmissione della segnalazione o delle risultanze istruttorie all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o ad altro ente, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del Dlgs 24/2023.

Il RPCT, inoltre, comunica al *whistleblower* le Autorità esterne alle quali la segnalazione sia stata trasmessa. Detti soggetti trattano i dati nello svolgimento di propri compiti istituzionali e, dunque, in qualità di titolari del trattamento.

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante l'amministrazione può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale del Comune ai fini dell'istruttoria, tale personale - che comunque non può avere conoscenza dell'identità del segnalante, del facilitatore, ove presente, e degli altri soggetti coinvolti - è autorizzato al trattamento dei dati in relazione a detta attività¹² e, di conseguenza, deve attenersi al rispetto delle istruzioni impartite nell'atto di nomina, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente fornite dal RPCT.

Si ricorda, ai sensi dell'art.1, c. 14, della legge n. 190/2012, che la violazione da parte di dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO, *Sezione Rischi corruttivi e trasparenza*, ivi compresa la tutela del whistleblower anche dal punto di vista della riservatezza, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

A tal proposito si rinvia anche alle indicazioni contenute nel Codice di comportamento del Comune e nel codice disciplinare.

3.3.2 Sottrazione all'accesso.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché all'accesso civico previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

¹²Artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice secondo il modello funzionale indicato dal decreto del Presidente di Comune n. 144 del 16/10/2018 "Definizione assetto organizzativo del Comune in attuazione del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, come rettificato e integrato dal decreto n. 595 del 11/08/2020).

4. Tutela della riservatezza del segnalato

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali a coloro che segnalano o denunciano condotte illecite sul luogo di lavoro, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni stesse, incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvengono in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

In particolare, nel caso di utilizzo di uno dei canali prima individuati, fatta eccezione per quello gestito dall'ANAC, l'organizzazione in tema di trattamento dei dati personali è articolata come segue:

- L'ente è titolare del trattamento e ha il compito di determinare le finalità e i mezzi da utilizzare a tal fine;
- Responsabile interno del trattamento (o Autorizzato al trattamento) è il Responsabile della prevenzione, dott. Luigi Guerrera email l.guerrera@comune.quarrata.pt.it
- Responsabile esterno del trattamento è la società Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.
- Responsabile della protezione dei dati (DPO) è CAP&G CONSULTING SRL Email dpo@comune.quarrata.pt.it.

Il trattamento dei dati, cioè l'acquisizione, gestione, conservazione, elaborazione ed eventuale trasmissione è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

I dati e le informazioni raccolte saranno, inoltre, strettamente limitati alle finalità della procedura, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza.

I dati personali saranno conservati in modo da assicurarne l'integrità, l'esattezza, il divieto di tracciamento e la inaccessibilità al di fuori della procedura e degli eventuali procedimenti conseguenti.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato anche al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

Pertanto, conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fin dalla fase di ricezione della segnalazione occorre aver cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

L'art. 12, comma 7 del Dlgs 24/2023 prevede espressamente che i soggetti del settore pubblico tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Pertanto, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici del Comune in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate

al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 12 commi da 1 a 8 del Dlgs 24/2023 nelle procedure di segnalazione di cui al presente atto, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Alla stessa, come già precisato, sono attribuite le medesime garanzie di riservatezza assicurate al segnalante.

Laddove il segnalante riscontri la violazione della riservatezza o un trattamento indebito o errato, potrà presentare un reclamo al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati o direttamente all'ANAC, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.

Nel caso in cui ritenga che i dati che lo riguardano risultino inesatti o siano indebitamente trattati, può richiederne la rettifica, limitazione e/o la cancellazione rivolgendosi al Responsabile del trattamento o direttamente al Garante per la protezione dei dati, all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.

Al segnalante, inoltre è garantito il diritto di accedere ai propri dati personali, anche al fine di verificarne l'esattezza, anche rivolgendosi direttamente al soggetto esterno a cui è affidata la gestione tecnica della procedura informatizzata: società GlobalLeaks

4.2. Limitazioni ai diritti dell'interessato

Secondo le previsioni dell'articolo 2 undecies del Dlgs n. 196/2003, comma 1, lett. f) i diritti dell'interessato (ossia la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione) di cui agli articoli da 15 a 22 previsti dal GDPR 679/2016, in particolare diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), diritto di rettificarli (art. 16 GDPR), di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio (art. 17 GDPR), diritto alla limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 GDPR) e di quello di opposizione al trattamento anche profilato (artt. 21 e 22 GDPR), non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo al Garante qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

La norma prevede, inoltre, la possibilità di differimento dell'esercizio dei medesimi diritti nei casi e con le modalità previste dal successivo comma 3.

Il RPCT, nel caso riceva una richiesta di esercizio di tali diritti, in qualità di delegato dal titolare del trattamento, informa l'interessato delle facoltà di rivolgersi al Garante della Privacy che procederà mediante accertamento ai sensi dell'art. 160 del D. Lgs. n. 196/2003.

5. Canali di segnalazione esterni

Sono consentite segnalazioni esterne **all'ANAC** alle condizioni e nei casi esplicitati nell'art. 7 del Dlgs 24/2023 secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 311 del 12/07/2023 e mediante divulgazione pubblica, nei soli casi e alle condizioni di cui all'art. 17 del Dlgs 24/2023.

La segnalazione esterna

Va fatta all'ANAC nelle seguenti ipotesi:

1. Canale di segnalazione interna non ancora approntato
2. Segnalazione interna già effettuata senza seguito alcuno

3. ■ Sussistenza di fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

4. ■ Sussistenza di fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna è stata completamente proceduralizzata a tutela della funzione e del risultato di tale procedura.

Il canale di segnalazione esterna è attivabile al seguente link:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

esperando il seguente percorso tramite

- il percorso in Amministrazione Trasparente:

Amministrazione Trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione (Accedi) > Prevenzione della corruzione (altro click con stesso nome) (Accedi) > "INDICAZIONI PER LA SEGNALAZIONI DI ILLECITO - WHISTLEBLOWING" (Accedi)

- il link: <https://cittadiquarrata.whistleblowing.it/#/>

La divulgazione pubblica

Si può fare solo nelle seguenti ipotesi:

- effettuazione una segnalazione interna ed esterna ovvero direttamente esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- sussistenza di fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- sussistenza di fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

NB: Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

NB: Le segnalazioni anonime NON godranno della tutela della normativa whistleblowing ma verranno trattate come semplice esposti

NB: In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive

6. Periodo e modalità di conservazione

Le segnalazioni, interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del dlgs 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Si osservano le modalità di conservazione definite dalle disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs commi 2, 3 e 4, in quanto applicabili in relazione alle caratteristiche dei canali di segnalazione disponibili e alla tipologia di segnalazione effettuata.